

**OGGETTO: Circolare 7.2012**

**Seregno, lì 9 febbraio 2012**

## **CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO 2012**

### **COMUNICAZIONE DATI IVA**

Il 29 febbraio scade il termine per la presentazione della comunicazione dati IVA.

Obbligati sono tutti i soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di impresa o di arti e professioni, il cui volume di affari è superiore a 25.000 euro.

Tra i **soggetti esonerati** si evidenziano:

- le persone fisiche con un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma;
- gli agricoltori in regime di esonero;
- l'imprenditore individuale con affitto di unica azienda;
- i soggetti residenti in Stati UE che si avvalgono del "rappresentante leggero" e che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza l'obbligo di pagamento dell'IVA;
- i soggetti che effettuato solo operazioni esenti; i soggetti in regime 398/91;
- i giornalai e i tabaccai;
- i contribuenti minimi.

### **CERTIFICAZIONI FISCALI**

Entro il 2 febbraio 2012 deve essere rilasciata dai datori di lavoro e dai sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi a professionisti o pagato provvigioni ad agenti, rappresentanti ed altri intermediari di commercio, la certificazione degli importi erogati nel 2011.

I soggetti IRES (Srl e Spa), devono rilasciare ai percettori di utili e di proventi equiparati agli utili, apposita certificazione, redatta utilizzando il modello ufficiale approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e relativa alle erogazioni corrisposte nel corso dell'anno solare 2011.

### **CONDONO LITI FISCALI PENDENTI**

Un emendamento al D.L. Milleproroghe ha ridefinito i termini per la predisposizione delle liti fiscali fino a 20.000 euro. Sono interessate le controversie pendenti al 31 dicembre 2011 (la precedente versione prevedeva che fossero definibili le liti fino al 1° maggio 2011). La presentazione della domanda ed il versamento in unica soluzione va fatta entro il 2 aprile 2012.

### **VARIAZIONE TASSO LEGALE DI INTERESSE**

Dal 1° gennaio 2012, la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1,5% al 2,5%. Di seguito si propone un prospetto riepilogativo dell'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Misura percentuale</b>
01/01/2002	31/12/2003	<b>3,0%</b>
01/01/2004	31/12/2007	<b>2,5%</b>
01/01/2008	31/12/2009	<b>3%</b>
01/01/2010	31/12/2010	<b>1%</b>
01/01/2011	31/12/2011	<b>1,5%</b>
01/01/2012		<b>2,5%</b>

Si ricorda che la nuova misura del tasso di interesse comporterà, tra gli altri: (i) un aggravio di interessi su tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili, laddove le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi la disciplina in materia di interessi di mora; (ii) **una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso**; (iii) una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 22/12/11; (iv) una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo; (v) una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Studio Associato Contrino**